

NOTE LEGALI

Il Comune di Fiscaglia è autorizzato da :

- Roberto Zamboni (www.dimenticatidistato.com) alla pubblicazione delle foto e altra documentazione relativa ai Cimiteri Militari Italiani in Germania, Austria, Polonia e prigionieri internati I.M.I.
- U.N.I.R.R. (www.unirr.it) alla pubblicazione delle foto e altra documentazione relativa alla Campagna di Russia.
- Andrea Poggiali alla pubblicazione delle foto dei Monumenti e Lapidi di MassaFiscaglia, Migliarino e Migliaro.

L'uso esclusivo di detto materiale è consentito solo per questa Ricerca Storica, così come le fotografie, lettere, testimonianze e documenti concesse dai privati cittadini al Comune di Fiscaglia.

Ogni altra trascrizione, riproduzione, esposizione anche parziale delle fotografie dei Caduti e di altro materiale (dove sono citate le fonti) o riportato nella Ricerca Storica, è sotto la diretta responsabilità di terzi che lo volessero fare e pertanto perseguibili secondo le vigenti norme in materia di copyright e riservatezza, salvo previa autorizzazione.

Alcune foto sono state attinte da vari siti WEB e in questo caso non sempre è possibile rintracciare l'esatta fonte dell'autore e qualora fossero state pubblicate immagini o testi protetti da copyright, l'autore può contattare il Gestore di cui sopra, il quale a seconda della richiesta provvederà alla rimozione dell'informazione o citarne la fonte.

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI PER SCOPI STORICI

Provvedimento del Garante n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, Gazzetta Ufficiale 5 Aprile 2001, n. 80

Preambolo

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:

- 1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli articoli 12, 20 e 28 della legge (legge 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare l'art. 27; decreti legislativi 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni).
- 2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), legge 31 dicembre 1996, n. 675; art. 6, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281).
- 3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
- 4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135).
- 5) La sottoscrizione del presente codice e' promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice e' espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed e' volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le liberta' fondamentali delle persone interessate (art. 1, legge 31 dicembre 1996, n. 675).
- 6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281).
- 7) La sottoscrizione del presente codice e' effettuata ispirandosi, oltre agli articoli 21 e 33 della Costituzione della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare:
 - a) agli articoli 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
 - b) alla raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;
 - c) agli articoli 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - d) ai principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al codice internazionale di deontologia degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.